

REPERTORIO N. 133710
FASCICOLO N. 35717

REPUBBLICA ITALIANA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI AZIONISTI

In Treviso, in via Polveriera n. 1.

L'anno duemilaquattro oggi giorno ventinove del mese di ottobre (29.10.2004). Ad ore 12,00.

Avanti a me dr. Arrigo Manavello Notaio in Treviso ed iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Treviso, è personalmente comparso il signor:

ZAMPESE SANDRO nato a Treviso il 12 giugno 1961, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui in appresso, amministratore, che agisce in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "A.C.T.T. S.P.A.", con sede in Treviso (TV), via Polveriera n. 1, capitale sociale Euro 2.582.500,00 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso e codice fiscale 00525720264, n. 137203 REA presso CCIAA di Treviso.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, fatta con il mio consenso la rinuncia all'assistenza dei testimoni, mi dichiara che si trova qui riunita l'assemblea straordinaria degli azionisti della società predetta, qui convocata per questo giorno ed ora, giusta avviso pubblicato sulla G.U. in data 4.10.2004 foglio delle inserzioni n. 233, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento statuto sociale alle norme previste dai decreti legislativi 5 e 6 del 2003 e 37 del 2004 e contestuale ampliamento dell'oggetto sociale.

2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a sensi di legge e di statuto, il comparente il sig. Sandro Zampese il quale, con il consenso unanime di tutti i presenti, invita me notaio a fungere da segretario.

Il Presidente quindi constata e fa constare:

-le azioni sono state depositate a termini di legge;

-nel libro soci sono iscritti n. 20 soci;

-sono presenti sette soci e precisamente:

*Comune di Treviso, con n. 35.000 azioni per nominali Euro 1.807.750,00, per delega al dr. Fulvio Zugno,

*Comune di Carbonera, con n. 950 azioni per nominali Euro 49.067,50, per delega all'assessore Sponchiado Paolo;

*Comune di Maserada sul Piave, con n. 50 azioni per nominali Euro 2.582,50, per delega al Consigliere Quinto Giuseppe;

*Comune di San Biagio di Callalta, con n. 50 azioni per nominali Euro 2.582,50, in persona del sindaco sig.ra Emanuela Fiorotto;

*Comune di Paese, con n. 2550 azioni per nominali Euro 131.707,50, in persona del sindaco sig. Valerio Mardegan;

*Comune di Povegliano, con n. 50 azioni per nominali Euro

REGISTRATO A TREVISO
li 17.11.2004
N. 103/28 Mod. 6/04
Con € 132,83
(di cui € per trascr.
e € per INVIM)
Il Direttore
Fto
(L.S.)

2.582,50, in persona del sindaco sig. Sergio Zappalorto;
*Comune di Ponzano Veneto, con n. 2.750 azioni per nominali Euro 142.037,50, in persona del sindaco sig. Claudio Niero; quindi risulta presente l'82,80% del capitale sociale;
-il Consiglio di Amministrazione è presente nella sola persona del Presidente sig. Sandro Zampese;
-il Collegio Sindacale è presente nella persona del sindaco effettivo sig. Favaro Renato; assenti giustificati gli altri sindaci;
-dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno alla cui discussione nessuno si oppone.

Il Presidente passa alla trattazione esponendo quanto segue. Le disposizioni della Riforma, entrata in vigore lo scorso 1 gennaio 2004, come modificate dal Decreto Correttivo approvato dal legislatore delegato, hanno inciso in profondità sull'ordinamento delle società per azioni.

L'entrata in vigore della Riforma comporta, quindi, la necessità di adeguare alcune previsioni dello Statuto della Società a nuove disposizioni inderogabili, ovvero di coordinare e/o modificare il testo dello Statuto alla luce di nuove disposizioni della Riforma e del Decreto Correttivo, che - pur non inderogabili - incidono sul contesto normativo di riferimento dello Statuto, ovvero consentono di rendere più efficiente e più snella la gestione della Società. La Riforma presenta, infatti, alcune significative opportunità, in particolare sul piano della semplificazione delle formalità e dell'efficienza dei processi di governance.

Il Presidente illustra le principali modifiche introdotte, alcune delle quali anche non collegate con la riforma societaria e quindi non obbligatorie:

*oggetto sociale: ampliamento con la previsione dell'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione di ambienti pubblici e privati nonché la pulizia e manutenzione di strade urbane ed extraurbane, con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno; la manutenzione del verde in genere ed i servizi di giardinaggio in genere in ambienti pubblici e privati; la gestione di impianti e servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi ed urbani, speciali e nocivi, con la cura e regolamentazione della raccolta differenziata, lo svuotamento di pozzi neri, le pulizie generali e speciali di ogni genere; la gestione di servizi cimiteriali di ogni tipo;

*durata della società: prevista ora al 31.12.2030;

*capitale sociale: conferimenti; diritti di opzione; finanziamenti soci;

*diritto di recesso; efficacia; liquidazione quota di partecipazione; esclusione;

*assemblee: termini e modalità di convocazione, funzionamento, diritto di intervento; validità di costituzione; assemblee speciali;

*conferma del sistema di amministrazione e controllo in essere che corrisponde - dopo l'entrata in vigore della Riforma - al sistema "tradizionale" articolato internamente sul Consiglio di Amministrazione, quale organo responsabile della gestione e sul Collegio Sindacale, quale organo di controllo;

*organo amministrativo: modalità di convocazione; funzionamento; requisiti; durata; nuove competenze;

*collegio sindacale: controllo contabile;

*bilancio: termini per l'approvazione;

*nuova clausola compromissoria.

Il Presidente invita i presenti alla discussione.

Interviene il Sindaco del Comune di Paese, il quale fa osservare come alcune delle modifiche "non necessarie ed indispensabili" siano poco opportune. Egli si riferisce, per esempio, all'articolo 20 che riguarda i compensi agli amministratori, compresa una indennità di fine rapporto. Afferma che il rapporto di collaborazione tra amministratori e società, non dovrebbe andare oltre una collaborazione per spirito di servizio inquanto si verte sempre in una situazione di lavoro nell'ambito pubblico.

Anche l'articolo 15 punto 3 dello statuto, che vieta a coloro che siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, ecc..., di ricoprire la carica di direttori ecc..., non appare aderente alle realtà che di fatto si verificano.

Finisce per contestare anche parte dell'oggetto sociale laddove viene ampliata la possibilità di intervento nel campo della pulizia, disinfezione, giardinaggio etc., e cioè i punti g, h, i, dell'articolo 3: ritiene, infatti, che più che un ampliamento di attività già previste, si tratta di previsioni di attività totalmente nuove.

Anche il Sindaco del Comune di Ponzano Veneto pone l'accento sul conflitto di interesse e sulla incompatibilità da parte di sindaco e consiglieri comunali di partecipare all'amministrazione.

Infine, il Sindaco del Comune di San Biagio di Callalta, avanza l'ipotesi di non avere poteri di delibera in quanto le modifiche proposte dovrebbero essere autorizzate prima dal Consiglio Comunale, o quantomeno dalla Giunta.

Il Presidente risponde a tutti dicendo di aver ritenuto di profittare di una assemblea necessaria in conseguenza della riforma societaria per introdurre nello statuto delle aggiunte che integrano lo spirito dello statuto, non ritenendo che le aggiunte stesse siano così importanti da essere prima oggetto di approvazione da parte dei consigli e/o delle giunte comunali.

Egli fa presente di aver, d'altronde, inviato tempestivamente a tutti i soci, l'ordine del giorno e le proposte di modifica. Se fossero emersi dubbi sulla correttezza della procedura, i soci avrebbero potuto investire i rispettivi consigli o giunte, prima di questa assemblea.

Non essendovi altri interventi, invita l'assemblea a passare alla votazione.

L'assemblea,

-con l'astensione dei soci:

Comune di Carbonera (n. 950 azioni), Comune di San Biagio di Callalta (n. 50 azioni), Comune di Maserada sul Piave (n. 50 azioni), Comune di Paese (n. 2.550 azioni), Comune di Povegliano (n. 50 azioni), Comune di Ponzano Veneto (n. 2.750 azioni), per totali voti 6.400, in quanto ritengono tutti di aver carenza di poteri,

-con il voto favorevole del Comune di Treviso (n. 35.000 azioni),

e quindi a maggioranza

DELIBERA

1.-Di approvare tutte le modifiche proposte dal presidente e con gli adeguamenti alla nuova normativa portata dai D.Lgs n.5-6/2003 e 37/2004. Le principali modifiche riguardano in particolare:

*oggetto sociale: ampliato con la previsione dell'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione di ambienti pubblici e privati nonché la pulizia e manutenzione di strade urbane ed extraurbane, con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno; la manutenzione del verde in genere ed i servizi di giardinaggio in genere in ambienti pubblici e privati; la gestione di impianti e servizi di raccolta e smaltimento rifiuti solidi ed urbani, speciali e nocivi, con la cura e regolamentazione della raccolta differenziata, lo svuotamento di pozzi neri, le pulizie generali e speciali di ogni genere; la gestione di servizi cimiteriali di ogni tipo;

*durata della società: anticipata la scadenza al 31.12.2030 (trentuno dicembre duemilatrenta);

*capitale sociale: conferimenti; diritti di opzione; finanziamenti soci;

*diritto di recesso; efficacia; liquidazione quota di partecipazione; esclusione;

*assemblee: termini e modalità di convocazione, funzionamento, diritto di intervento; validità di costituzione; assemblee speciali;

*conferma del sistema di amministrazione e controllo in essere che corrisponde - dopo l'entrata in vigore della Riforma - al sistema "tradizionale" articolato internamente sul Consiglio di Amministrazione, quale organo responsabile della gestione e sul Collegio Sindacale, quale organo di controllo;

*organo amministrativo: modalità di convocazione; funzionamento; requisiti; durata; nuove competenze;

*collegio sindacale: recepita la nuova disciplina dettata dall'art. 2409-bis e seguenti in materia di controllo contabile, riservato al Collegio Sindacale;

*bilancio: termini per l'approvazione;

*nuova clausola compromissoria.

2.-Di approvare quindi il nuovo testo dello statuto sociale che nella versione aggiornata viene allegato sub. A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3.-Così come previsto all'articolo 22 del nuovo statuto sociale, il Collegio Sindacale avrà anche funzioni di controllo contabile.

4.-Di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione per apportare al presente atto e statuto allegato, tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene chiusa ad ore 13,10.

Dell'allegato e del presente atto io notaio ho dato lettura al componente, che lo approva, conferma e con me sottoscrive qui di seguito, a margine del primo foglio e nell'allegato.

Dattilografato da persona di mia fiducia su due fogli per facciate scritte quattro e quanto fin qui della quinta.

f.to: Sandro Zampese

f.to: dr. Arrigo Manavello Notaio

Allegato A) al n. 133710 di rep. e n. 35717 di racc.

STATUTO DELLA SOCIETA' A.C.T.T. S.p.A.

TITOLO I

Costituzione e denominazione - sede - oggetto - durata

Articolo 1-Costituzione e Denominazione

1.1-E' costituita ai sensi dell'art. 22, III comma, lett. e) della legge e giugno 1990, n. 142 e con le modalità di cui all'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per trasformazione del Consorzio ACTT, una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, denominata

A.C.T.T. S.p.A.

Articolo 2-Sede

2.1-La società ha la sua sede legale in Treviso.

2.2-L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di rappresentanza e di agenzia o unità locali comunque denominate, nonchè trasferire la sede legale all'interno dello stesso comune.

Articolo 3-Oggetto

La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi in qualunque forma affidati e dunque:

- a) gestire servizi di trasporto nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge;
- b) esercitare eventuali linee, prolungamenti e derivazioni, nonchè servizi di coincidenze o interdipendenze con quelli di zone limitrofe, anche al di fuori del territorio provinciale, compreso l'esercizio di linee interregionali, internazionali e gran turismo;
- c) svolgere ogni ulteriore attività intesa ad ampliare e potenziare anche mediante l'assorbimento di altre aziende pubbliche e private ovvero mediante il rilevamento di singole concessioni o la partecipazione a società di capitale misto che gestiscono il trasporto pubblico - la propria attività per il miglior conseguimento degli scopi;
- d) svolgere servizi complementari al trasporto persone, quali i servizi turistici, di noleggio anche a mezzo fuori linea, servizi di trasporto scolastici, per disabili ed altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati;
- e) impiantare e gestire parcheggi e parchimetri e comunque le strutture attinenti l'intermodalità;
- f) gestire l'attività di officina per le riparazioni e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli automezzi;
- g) esercitare l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione di ambienti pubblici e privati nonchè la pulizia e manutenzione di strade urbane ed extraurbane, con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno;
- h) effettuare la manutenzione del verde in genere ed i servizi di giardinaggio in genere in ambienti pubblici e privati;
- i) gestire impianti e servizi di raccolta e smaltimento rifiu-

ti solidi ed urbani, speciali e nocivi, con la cura e regolamentazione della raccolta differenziata, lo svuotamento di pozzi neri, le pulizie generali e speciali di ogni genere;
1) gestire servizi cimiteriali di ogni tipo.

La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale inclusa la costituzione di società, l'acquisto e la vendita di partecipazioni, la concessione di ipoteche, il rilascio di fidejussioni l'apposizione di avalli e la concessione di garanzie con l'esclusione delle competenze proprie delle società finanziarie di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966, e comunque sempre nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 4-Durata

4.1-La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

4.2-La società può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1-Il capitale sociale è di € 2.582.500,00 (duemilioni cinquecento ottantaduemilacinquecento/00 euro) diviso numero di 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di € 51,65 (cinquantuno/65 euro) ciascuna.

5.2-Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nell'osservanza delle disposizioni del codice civile in materia.

Può essere derogato il disposto dell'art. 2342, primo comma, del codice civile, relativo alla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

5.3-Ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai Soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Qualora la società abbia anche emesso obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i Soci, sulla base del rapporto di cambio.

5.4-L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese nei termini previsti dalla richiamata norma di legge.

5.5-Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate.

Articolo 6 - Azioni

6.1.-Le azioni sono nominative ed indivisibili e, secondo le varie categorie, attribuiscono ai titolari uguali diritti.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei compro-

prietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 C.C.. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. Il domicilio dei soci, anche per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, i quali hanno l'onere di comunicare eventuali variazioni, valendo in caso contrario le risultanze del libro medesimo.

6.2.-La qualità di azionista comporta piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo della società e al presente Statuto.

6.3-In caso di futuri aumenti del capitale sociale, la liberazione delle azioni sottoscritte potrà avvenire anche mediante il conferimento di crediti e di beni in natura in osservanza delle disposizioni degli articoli 2254 e 2255 C.C., nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione nel rispetto del C.C.

6.4-La società, per favorire l'azionariato diffuso, potrà emettere azioni privilegiate nella distribuzione degli utili e nel riparto della quota di liquidazione o altre categorie fornite di diritti diversi dalle precedenti.

6.5-Su delibera dell'assemblea straordinaria sarà possibile applicare quanto previsto dall'art. 2357 Codice Civile, in materia di acquisto di azioni proprie.

Articolo 7 - Trasferimento azioni

7.1-Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni o obbligazioni convertibili o warrant o diritti di opzione, dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, inviando al Presidente del Consiglio di Amministrazione una comunicazione a mezzo lettera raccomandata a. r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni.

7.2-Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si intende qualsiasi negozio (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, permuta, conferimento in società) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su azioni o obbligazioni convertibili, warrant, o di diritti di opzione.

7.3-Entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta prelazione, il presidente deve darne comunicazione a tutti i soci a mezzo lettera raccomandata.

7.4-I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al punto 7.3., darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, o tutte le obbligazioni convertibili o tutti i warrants o i diritti di opzione

offerti in vendita.

7.5-Ciascuno dei soggetti titolari del diritto di prelazione avrà la facoltà di esercitare la prelazione stessa sull'intero numero di azioni, delle obbligazioni convertibili, dei warrants o dei diritti di opzione offerti in vendita, a parità di condizioni.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci titolari del diritto di prelazione, le azioni o obbligazioni convertibili o warrants o i diritti di opzione offerti in vendita saranno attribuiti dal Presidente ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Articolo 8 - Obbligazioni

8.1-E' facoltà della Società emettere obbligazioni al portatore o nominative, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile.

8.2-Compete agli amministratori di stabilire con propria delibera le modalità di collocamento e di estinzione del prestito obbligazionario.

8.3-L'Assemblea Straordinaria può, altresì deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando, ai sensi dell' articolo 2420 bis del Codice Civile, il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione.

Articolo 9 - Finanziamento della società da parte dei soci

9.1-Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

9.2-Potrà richiedere altresì ai soci finanziamenti anche infruttiferi, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle disposizioni del CICR.

TITOLO III

Assemblea dei soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Controllo Contabile

Articolo 10 - Assemblea dei soci

10.1-L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti od astenuti, salvo il disposto dell'art. 2377 e seguenti del Codice Civile.

10.2-L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria (art. 2364 C.C.) o Straordinaria (art. 2365 C.C.) o Speciale (art. 2376 C. C.), a norma di legge secondo le materie su cui è chiamata a deliberare.

Articolo 11 - Convocazione dell'assemblea

11.1-L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, presso la sede sociale od in altro luogo idoneo, purchè nell'ambito del territorio italiano, con deliberazione del consiglio di amministrazione quando lo ritenga

opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

11.2-L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

11.3-L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno ed ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

11.4-Nello stesso avviso può essere fissata per un altro giorno la seconda convocazione nel caso in cui nella prima non venissero raggiunti i previsti quorum costitutivi.

11.5-L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dallo stesso termine, se particolari esigenze lo richiedono relative alla struttura o all'oggetto della società o se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, per l'approvazione del bilancio e per la trattazione degli altri oggetti di cui all'art. 2364 del Codice Civile.

Articolo 12 - Assemblea dei soci totalitaria - Assemblee speciali

12.1-L'Assemblea potrà validamente riunirsi e deliberare anche in difetto delle formalità di cui all'art. 11, quando siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale.

Ai componenti assenti dell'organo amministrativo e/o sindacale, occorre dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte.

12.2-Ciascuno degli intervenuti, nell'ipotesi di cui al precedente comma, ha facoltà di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.3-Le Assemblee speciali si riuniscono al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti.

Sono assemblee speciali quelle:

- a) dei titolari di azioni - per ciascuna emissione - fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
- b) dei titolari di obbligazioni - per ciascuna emissione.

Le deliberazioni degli organi sociali che incidono sui diritti dei soggetti di cui al presente comma sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'art. 2415 del codice civile.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria e straordinaria

13.1-Hanno diritto d'intervento in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche collegati in videoconferenza e/o in audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, che vengano indicati, ove non si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione i luoghi di audio/video collegamento ove gli intervenuti possono eventualmente affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il verbalizzante.

13.2-Ogni azionista può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta, nel limite massimo di due deleghe per socio e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 C.C..

13.3-L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono regolarmente costituite con l'intervento di tanti soci che rappresentino, rispettivamente, almeno l'80% (ottantapercento) ed il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, escluse dal computo le eventuali azioni a voto limitato. Esse assumono le delibere con il voto favorevole, rispettivamente, di almeno l'80% (ottantapercento) e del 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

13.4-L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, sono regolarmente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 2369 Codice Civile.

Articolo 14 - Funzionamento dell'assemblea

14.1-L'assemblea è presieduta dal socio di maggioranza. In caso di quote paritarie o di assenza del socio di maggioranza, la presidenza è designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dagli intervenuti, salvo nei casi in cui il verbale debba essere redatto, ai sensi di Legge, da un notaio.

14.2-Il segretario, sotto la vigilanza del Presidente, cura la redazione del verbale e la sua trascrizione nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario designato.

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1-La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

La nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente è fatta dall'Assemblea ordinaria dei Soci ad eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal-

l'assemblea in numero da tre a sei; essi durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

15.2-Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli ai sensi dell'art. 2386 codice civile con deliberazione approvata dal collegio sindacale purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea, per la sostituzione dei mancanti, deve essere convocata di urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio.

15.3-Non potranno ricoprire la carica di amministratore né quella di direttore generale coloro che siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi gestiti dalla società, nonché i sindaci e gli assessori delle giunte comunali degli enti locali partecipanti alla società.

Articolo 16 - Presidente - Vicepresidente

16.1-Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, questi nomina nel proprio seno un Vice-presidente con funzioni di vicario del Presidente.

16.2-Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno.

16.3-Il Presidente ha la rappresentanza legale della società nei confronti di terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, egli è sostituito di diritto dal Vice presidente vicario.

Articolo 17 - Funzionamento del Consiglio

17.1-Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito del territorio italiano, su convocazione del Presidente ovvero a richiesta di almeno due membri del Consiglio.

17.2-La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica o altro mezzo legalmente efficace, contenente l'indicazione di luogo, giorno ed ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun componente del consiglio e a ciascun sin-

daco effettivo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione potrà essere effettuata telegraficamente o via fax o posta elettronica almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

17.3-Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o corrispondenza.

17.4-Il Consiglio si reputa validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti effettivi il Collegio sindacale.

17.5-Alle deliberazioni del consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore, il quale cura la redazione dei verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente.

17.6-Alle sedute possono essere invitati o sentiti, per chiarimenti e/o comunicazioni relative gli oggetti compresi nell'ordine del giorno persone estranee al Consiglio. Tali invitati devono tuttavia uscire dalla sala delle adunanze al momento della votazione.

17.7-Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audicollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 18 - Verbalizzazione

18.1-Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risulteranno da regolare verbale riportato nell'apposito libro sociale a cura del Direttore o in caso di assenza o impedimento dello stesso, di un segretario nominato, volta per volta, dal Consiglio stesso anche tra persone estranee alla Società ed al Consiglio.

Articolo 19 - Poteri del Consiglio

19.1-Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservati inderogabilmente all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, a norma dell'art.2381 C.C., ad uno o più consiglieri delegati ovvero ad un Comitato esecutivo formato di alcuni suoi componenti, determinando i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe conferite. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del vigente Codice Civile.

19.2-Gli organi delegati, ai sensi dell'art. 2381, c. 5[^], riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, ogni 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione della stessa, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

19.3-Il Consiglio di Amministrazione può nominare o revocare direttori generali e procuratori speciali, determinandone le retribuzioni o emolumenti, i poteri e le attribuzioni anche per quanto concerne l'uso della firma sociale; potranno essere rilasciati mandati per determinati atti o categorie di atti a persone estranee o ad enti, fissando i poteri dei mandatari e conferendo loro anche la rappresentanza sociale.

19.4 - Spetta inoltre all'organo amministrativo l'adozione delle deliberazioni inerenti:

- a) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- b) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- c) la riduzione del capitale sociale per perdite se le azioni sono al valore nominale.

Articolo 20 - Compensi agli amministratori

20.1- I compensi spettanti al Presidente, al vice-presidente e a ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti per tutta la durata dell'incarico, dall'Assemblea ordinaria dei Soci, entro il limite massimo dell'indennità spettante al Sindaco del capoluogo.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, su presentazione di idonea documentazione.

20.2-L'assemblea può riconoscere agli amministratori, alla cessazione della carica per scadenza o revoca del mandato oppure per dimissioni, una indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Tale indennità, determinata annualmente, a carico della società, non potrà mai essere

superiore al 50% (cinquanta per cento) del compenso deliberato per gli amministratori per il triennio o per l'eventuale periodo inferiore in caso di prima nomina.

Gli amministratori hanno possibilità di accendere presso assicurazioni di primaria importanza, contraente la società, assicurati gli amministratori, polizze di importi pari alle quote di accantonamento con costo a carico della società.

Articolo 21 - Collegio Sindacale

21.1-L'Assemblea della società elegge un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti.

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. L'Assemblea ordinaria dei soci deve eleggere tra i sindaci scelti il Presidente del Collegio Sindacale.

21.2-Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni di cui agli artt. da 2397 a 2409 del Codice Civile.

21.3-Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

21.5-La retribuzione annuale è stabilita entro i limiti delle tariffe professionali per i dottori commercialisti.

Articolo 22 - Controllo Contabile

22.1-Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato il controllo contabile è esercitato, ai sensi dell'art.2409-bis C.C., a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione.

In tal caso non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies C.C.. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisio-

ne, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

22.2-L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

Articolo 23 - Direttore Generale

23.1-Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali, il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, determina la durata dell'incarico non superiore a cinque anni. Alla scadenza, l'incarico è rinnovabile. Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione deliberare a maggioranza assoluta degli aventi diritto la revoca, la sospensione o la rimozione del Direttore.

23.2-Il Direttore generale esercita le funzioni e i poteri di rappresentanza che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti di cui all'art. 19, nonché i compiti a lui affidati dallo statuto ed escluse comunque le attribuzioni espressamente riservate al Consiglio medesimo.

23.3-Il Direttore generale, seguendo le direttive e sotto la sorveglianza del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione operativa della società ed in particolare:

- 1.-assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni, svolge inoltre le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- 2.-assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci con funzione consultiva;
- 3.-dirige, coordina ed indirizza il personale della società ed esercita su di esso i poteri disciplinari previsti dalla legge e dal contratto di lavoro;
- 4.-dirige, coordina ed indirizza l'operato delle strutture aziendali secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5.-adotta se di sua competenza o altrimenti suggerisce al Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed un loro organico sviluppo;
- 6.-esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Consiglio di Amministrazione anche tramite il potere regolamentare.

23.4-Il Direttore generale dovrà possedere gli stessi requisiti previsti dal presente statuto per la nomina ad amministratore.

23.5- Il compenso del Direttore generale viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione prima dell'inizio dell'incarico.

TITOLO IV

Bilancio e utili

Articolo 24 - Bilancio

24.1-L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.2-Il Consiglio di Amministrazione, provvede, entro i termini di legge e nell'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del Bilancio di esercizio e convoca l'assemblea per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, oppure quando la stessa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 25 - Ripartizione degli utili

25.1-L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) a riserva legale ordinaria sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
- il rimanente sarà ripartito fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

25.2-Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

TITOLO V

Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione della società

26.1-Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina e all'eventuale sostituzione dei liquidatori, fissandone il numero, i compensi e i poteri.

Articolo 27 - Recesso del socio

27.1-Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del Codice Civile.

27.2-Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

27.3-La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

27.4-Il valore della partecipazione, determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e, se esistente, del soggetto incaricato alla revisione contabile, vie-

ne individuato in ragione della consistenza patrimoniale della società e delle prospettive reddituali di quest'ultima.

27.5-Il valore di cui al precedente comma viene assunto avendo riguardo alle seguenti prescrizioni:

- a) il valore delle voci attive e passive da assumere nella valutazione è quello relativo all'ultimo bilancio approvato;
- b) il metodo utilizzato per la valutazione deve corrispondere al " Metodo del patrimonio netto rettificato a valori correnti". Questo criterio ha come obiettivo la valutazione analitica delle singole poste patrimoniali, attive e passive, espresse a valori correnti (effettivi di mercato o di stima) ad una certa data.

Elemento caratterizzante del criterio di valutazione in discorso, è dato dal fatto che lo stesso non prende in considerazione il valore di avviamento aziendale, positivo o negativo che sia.

I beni strumentali, ammortizzabili e non, vengono valutati tenendo conto del deperimento fisico e dell'obsolescenza tecnico-economica e considerati in sede di valutazione alternativamente al costo di sostituzione, al costo di ricostruzione o al valore di presunto realizzo.

Per i beni in leasing se non iscritti in bilancio, si valutano ai prezzi espressi dal mercato ovvero al costo di ricostruzione al netto del valore attuale delle quote capitale delle rate ancora da sostenere.

Per le rimanenze, la valutazione si realizza attribuendo ad esse un presumibile valore di realizzo che tenga conto del deperimento fisico e dell'obsolescenza economica.

Crediti e debiti vengono valutati in base alla loro consistenza reale, esigibilità e natura, in particolare per i crediti, commerciali e non, occorrerà stimare l'effettivo valore di recupero, per i debiti il valore nominale, e se di lungo periodo, l'attualizzazione della quota capitale.

27.6-Per la procedura di liquidazione si rinvia al contenuto degli articoli 2437-quater e seguenti.

Articolo 28 - Collegio arbitrale e controversie

28.1-Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Treviso, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

28.2-Gli arbitri così nominati, designeranno il presidente del collegio arbitrale.

28.3-Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina e la sua determinazione dovrà essere comunicata alle parti, a mezzo lettera raccomandata.

28.4-Il Collegio deciderà in via irrituale ed inappellabilmente e prenderà la sua decisione in via di composizione amichevole o transattiva, con volontà sostitutiva di quelle delle parti, all'infuori di ogni formalità processuale, salvo quella necessaria per il rispetto del principio del contraddittorio.

28.5-Le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale sono vincolanti fra le parti.

28.6-Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

28.7-Sono soggette alla disciplina arbitrale anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Articolo 29 - Disposizioni generali

29.1-Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

f.to: Sandro Zampese

f.to: dr. Arrigo Manavello Notaio